

Adeguamento dell'Accordo 1° agosto 2013 in materia di regolamentazione dei trattamenti economici e normativi dei rapporti di collaborazione nelle attività di vendita di beni e servizi, di sollecito al recupero crediti, di ricerche di mercato e attività correlate tramite call center outbound, stipulato con riferimento al CCNL Telecomunicazioni.

Roma, 30 luglio 2015

Le Parti firmatarie dell' Accordo 1° Agosto 2013 si sono incontrate per esaminare la situazione derivante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di "Disciplina organica dei Contratti di Lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183".

In particolare le Parti hanno preso atto della eliminazione dalle fattispecie contrattuali riconosciute dalla legge dei Contratti di Lavoro a Progetto, richiamati nell'accordo del 1° agosto 2013 come contratti di riferimento per l'esplicazione delle attività richiamate in epigrafe.

Tanto premesso, agli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a) del citato Decreto Legislativo 81/2015, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative, le stesse


Convengono

che le previsioni e i trattamenti economici e normativi fissati dall'Accordo 1° agosto 2013, in virtù della sopravvenuta normativa, devono intendersi riferiti ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività outbound ivi regolate.

Pertanto, tutte le volte che nell'Accordo 1° agosto 2013 si fa riferimento ai Contratti di Lavoro a Progetto tale tipologia dovrà intendersi sostituita dai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa.

Le previsioni di cui al citato Accordo continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti di Lavoro a Progetto già in atto alla data di entrata in vigore del decreto 25 giugno 2015, n. 81.

ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL




ASSOCONTACT


SLC-CGII


FISTEL-CISL


UILCOM-UIL
